



COMUNE DI TRAVES

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

GESTIONE ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del --/--/----

INDICE

Titolo I	Norme Generali	pagina	4
Art. 1	Ente gestore del servizio		4
Art. 2	Modalità della fornitura		4
Art. 3	Sistema di distribuzione dell'acqua		4
Art. 4	Divieto di rivendita		4
Art. 5	Impianti per uso pubblico		4
Art. 6	Installazione impianti per uso pubblico		4
Art. 7	Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico		4
Titolo II	Norme Tecniche		4
Capitolo I	Definizioni impianti		4
Art. 8	Definizione impianti		4
8.1.	Tubazione stradale		4
8.2.	Impianto esterno		5
8.3.	Impianto interno		5
Capitolo II	Norme per gli impianti esterni		5
Art. 9	Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno		5
Art. 10	Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente		5
Art. 11	Divieto all'utente di modificare l'impianto esterno		6
Art. 12	Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione impianto esterno		6
Capitolo III	Apparecchi di misura – Accertamenti dei consumi		6
Art. 13	Misura dell'acqua		6
Art. 14	Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione		6
Art. 15	Posizione e custodia dei contatori		6
Art. 16	Contatore unico		7
Art. 17	Guasti ai contatori ed accessori		7
Art. 18	Verbali di posa o riapertura del contatore		7
Art. 19	Rimozione e sostituzione del contatore		7
Art. 20	Lettura del contatore		8
Art. 21	Funzionamento difettoso del contatore		8
Capitolo IV	Norme per gli impianti interni		8
Art. 22	Prescrizioni e collaudi		8
Art. 23	Installazioni delle condutture		8
Art. 24	Collegamenti di impianti ed apparecchi		9
Art. 25	Prese di terra		9
Art. 26	Impianti di sollevamento		9
Art. 27	Serbatoi		9
Art. 28	Modifiche		9
Art. 29	Perdite, danni e responsabilità		9
Art. 30	Vigilanza		9
Titolo III	Norme per le forniture		10
Art. 31	Modalità per ottenere l'allacciamento		10
Art. 32	Forniture su strade canalizzate		10
Art. 33	Forniture su strade non canalizzate		10
Art. 34	Modalità per ottenere la fornitura		10
Art. 35	Durata dei contratti di fornitura		11
Art. 36	Disdette		11
Art. 37	Subentro		11

Art. 38	Tariffe	pagina	11
Art. 39	Categorie di fornitura ad uso privato		11
Art. 40	Variatione delle tariffe e del Regolamento		12
Art. 41	Fatturazione e pagamento		12
Art. 42	Consumi abusivi		12
Art. 43	Regolarità delle forniture		12
Art. 44	Sospensione fornitura		12
Art. 45	Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture		13
Art. 46	Risoluzione di diritto della fornitura		13
Titolo IV	Disposizioni varie		13
Art. 47	Infrazioni		13
Art. 48	Identificazione del personale		13
Art. 49	Applicabilità del diritto comunale		13
Art. 50	Obbligatorietà		13
Art. 51	Abrogazioni		13
Allegato A	Tariffazioni		14

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 – Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di TRAVES è gestito in economia dal Comune medesimo.

ART. 2 – Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La concessione della fornitura è subordinata al rispetto di criteri di priorità nella distribuzione che saranno fissati dalla Giunta comunale.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

ART. 4 – Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 – Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- Le fontane pubbliche;
- Le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico o di uso pubblico;
- Gli impianti di irrigazione pubblici.

ART. 6 – Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune e con oneri a carico del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi . L'acqua, di norma, viene misurata con contatore.

ART. 7 – Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.).

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I : DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 – Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

8.1. Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

Esso viene eseguito a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

8.2. Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di Utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza.

Esso viene eseguito a cura dell'Utente secondo le prescrizioni di buona tecnica del Comune, che può attuare tutte le modificazioni ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità di servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla autorizzazione preventiva del proprietario degli immobili interessati, o del legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché a permessi delle Autorità competenti.

La proprietà e la manutenzione dell'impianto spetta all'Utente dal punto di derivazione della tubazione stradale. Il gruppo di misura di Utenza è di proprietà del Comune.

8.3. Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dall'Utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II : NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 – Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura dell'utente, ed il Comune ha facoltà di provvedere con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio.

Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite secondo le prescrizioni del Comune. I rifacimenti e/o le modifiche sull'impianto esterno vengono parimenti eseguite con oneri a carico dell'utente.

Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune riscontrasse la necessità di rifacimento completo, l'Utente dovrà provvedere nei tempi e nei modi impartiti dal Comune.

Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eventualmente eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario o per esso dell'Utente e vengono eseguite sentite le indicazioni del Comune.

ART. 10 – Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta – previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art. 36 del Regolamento di fornitura acqua potabile – ed eventualmente rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro tempore in vigore.

ART. 11 – Divieto all’Utente di modificare l’impianto esterno

Non è consentito all’Utente, né al Proprietario od all’Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell’impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l’utilizzo, la conservazione o l’accessibilità dell’impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell’acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Se necessario, in casi del genere il Comune potrà autorizzare la modifica dell’impianto in modo da soddisfare le esigenze dell’Utente o del Proprietario.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell’impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti

nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi in misura.

La mancata osservanza delle prescrizioni sull’uso e conservazione dell’impianto esterno, potranno comportare l’interruzione della fornitura dell’acqua agli utenti interessati.

ART. 12 – Responsabilità dell’Utente sull’uso e conservazione dell’impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l’Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata.

L’Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al Proprietario dell’immobile ove sono collocate o per esso all’Utente quando l’uno o l’altro abbiano mancato di riparare i danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con la normale diligenza.

CAPITOLO III : APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 – Misura dell’acqua

Il consumo dell’acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

Eventuali forniture provvisorie (es. cantieri) potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 14 – Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell’impianto che l’Utente è tenuto a denunciare all’atto della domanda.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell’Utente, il Comune si riserva di addebitare all’Utente stesso le spese relative.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dall’organo competente.

ART. 15 – Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria possono essere localizzati all’esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire prevalentemente a tale uso o in altra

posizione idonea stabilita dal Comune, anche all'interno del fabbricato, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli agenti del Comune.

Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune e si provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 16 – Contatore unico

Nel caso di misuratore unico per più appartamenti, abitazioni, o altre utilizzazioni (condomini, alberghi, comproprietà, multiproprietà, e simili) sarà cura degli utenti comunicare al Comune l'intestatario unico dell'utenza. L'intestatario unico della utenza dovrà comunicare il numero delle unità residenziali, commerciali, ecc. sottostanti il misuratore.

Il numero di misuratori di portata, nel caso di cui al comma precedente, è di norma stabilito in uno; previa valutazione tecnica il Comune può dotare l'utenza di più misuratori di portata, da installarsi a spese del richiedente, solo per aziende commerciali.

ART. 17 – Guasti ai contatori ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 18 – Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente e dall'addetto comunale, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso, nonché l'uso finale ai sensi dell'art.40 e gli apparecchi collegati.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 19 – Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

ART. 20 – Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà eseguita annualmente, secondo turni stabiliti dal Comune; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 21 – Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, previa opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente, o a mancata manutenzione.

CAPITOLO IV : NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 – Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumono le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 23 – Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

ART. 25 - Prese di terra

L' impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 26 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell' acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 27 – Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 28 – Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 29 – Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 30 – Vigilanza

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della

regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

T I T O L O III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 31 – Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno – dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di Utenza – il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dallo stesso. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, autorizzerà il richiedente dando le necessarie indicazioni e prescrizioni.

Il richiedente l'allacciamento dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

ART. 32 – Forniture su strade canalizzate

Nelle strade o piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico e commerciale di cui all'art. 39.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi.

ART. 33 – Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'Allegato A) del presente Regolamento

ART. 34 – Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

L'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 35 – Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono a tutti gli effetti validi.

ART. 36 – Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici comunali; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazioni di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 37 – Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione.

ART. 38 – Tariffe

La determinazione delle tariffe spetta all'organo comunale competente, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide le tariffe di cui all'allegato A).

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

L'organo competente per la determinazione delle tariffe può stabilire un forfait minimo di consumo annuale, che sarà fatturato in ogni caso, alla tariffa della fascia minima. Nel caso di misuratore unico di portata per più appartamenti, abitazioni o altre utilizzazioni (condomini, alberghi, comproprietà, multiproprietà, e simili) il consumo minimo suddetto è moltiplicato e fatturato per ogni unità residenziale o altra utilizzazione.

ART. 39 – Categorie di fornitura ad uso privato

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

Uso domestico – Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

Uso agricolo – Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali e per gli utilizzi da parte di imprenditori agricoli.

Uso commerciale – Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata da strutture a carattere commerciale (negozi, botteghe, bar, ristoranti...); chiunque abbia una licenza ad uso commerciale o per attività non domestiche avente carattere duraturo.

ART. 40 – Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui all'art. 38 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune darà comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera all'albo pretorio. Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 41 – Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanza va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
2. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima, come stabilito dall'articolo 38.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al c. 1, il Comune ha diritto ad esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi legali per ritardato pagamento nonché una penalità contrattuale pari all'8% di quanto dovuto per il servizio idrico integrato. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di procedere a sospensione della fornitura dell'acqua per uso non domestico e a riduzione della fornitura idrica nel caso di uso domestico, con addebito delle eventuali conseguenti spese.

ART. 42 – Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato. L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 43 – Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 44 – Sospensione fornitura

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo e, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazione od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli articoli precedenti.

ART. 45 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare. Il Comune può revocare in qualsiasi momento qualsiasi fornitura a stabili sprovvisti di certificato di agibilità/abitabilità.

ART. 46 – Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

**TITOLIV
DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 47 – Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

ART. 48 – Identificazione del personale

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 49 – Applicabilità del diritto comunale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 50 – Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 51 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ALLEGATO A - TARIFFAZIONI

Diritto di allacciamento acquedotto	€ 350,00 + IVA
Noleggio contatore	€ 4,65
Erogazione Acqua potabile	
Sino a 100 mc	€ 0,26
Da 100 a 200 mc	€ 0,44
Oltre 200 mc	€ 0,66
Spesa fognatura	€ 0,09
Spesa depurazione	€ 0,09